



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 76 del 03/08/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASS. NAZ. ALPINI SEZ. DI REGGIO EMILIA-GRUPPO DI CASALGRANDE.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **tre** del mese di **agosto** alle ore **16:00** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

VACCARI ALBERTO	Sindaco	Presente
CASSINADRI MARCO	Assessore	Presente
BLENGERI GRAZIELLA	Assessore	Presente
GROSSI MASSIMILIANO	Assessore	Presente
TAGLINI SILVIA	Assessore	Presente
BENEVENTI MILENA	Assessore	Presente

Assiste il Segretario BININI EMILIO.

IL Sindaco VACCARI ALBERTO constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASS. NAZ. ALPINI SEZ. DI REGGIO EMILIA-GRUPPO DI CASALGRANDE

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati gli atti sotto indicati:

- Delibera di C.C. n. 2 del 31/01/2017 ad oggetto: "approvazione definitiva documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2017/2019;
- Delibera di C. C. n. 6 del 31/01/2017 ad oggetto: " approvazione del bilancio di previsione 2017/2019" e successivo atto n. 13 del 30/03/2017 di variazione;
- Delibera di G. C. n. 6 del 03/02/2017 ad oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione e conseguente assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore" e successivo atto n. 28 del 06/04/2017 di variazione;
- Delibera di C.C. n. 31 del 28.06.2017 ad oggetto: "Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs 267/2000 - secondo provvedimento";
- Delibera di G.C. n. 58 del 21.06.2017 ad oggetto: "Settore Finanziario - FIN 003- Approvazione variazioni al bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi dell'art. 175, C 5Bis, D.Lgs 267/2000";
- Delibera di G.C. n. 61 del 28.06.2017 ad oggetto: "Variazioni al PEG in recepimento della delibera consiliare n. 31/2017 relativa alle variazioni di bilancio - secondo provvedimento".

Dato atto che il capitolo n. 2150770/0"contributi Gestione impianti sportivi", risulta disponibile;

Premesso:

- che la legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- che la Regione Emilia Romagna con la L.R. 2.09.1996 n. 37 "Nuove norme regionali di attuazione della Legge n. 266/91 e la L.R. n. 8/2014"legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato" cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato, sempre più volto a cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea, e le istituzioni per un rapporto che, accanto alla collaborazione operativa su ragioni di "servizio", crea spazi di provocazione e stimolo reciproco, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell'azione pubblica e volontaria ai bisogni e all'attesa della gente;
- che tra gli obiettivi del DUP che si è data l'Amministrazione comunale vi è il rilancio dello sviluppo dell'economia del territorio di Casalgrande attraverso l'organizzazione e promozione di manifestazioni e di iniziative a livello ricreativo, turistico e culturale;
- che il Gruppo Alpini di Casalgrande è attivo da anni nella gestione dell'area Castello con attività di manutenzione, tutela, custodia e salvaguardia dell'area ed è stato un gruppo di riferimento per chiunque in questi anni abbia voluto visitare quel luogo per fini turistici e/o didattici.
- che il Gruppo Alpini di Casalgrande ha manifestato interesse a continuare ad utilizzare i



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

locali ubicati all'interno della Torre del Castello di Casalgrande Alto, come luogo di ritrovo, e sede per poter svolgere le loro attività di volontariato rivolte al territorio comunale, come da allegato B della convenzione.

Premesso che il prolungarsi della crisi economica sta incidendo in modo rilevante sulla realtà del nostro territorio, sempre più si rende necessario sostenere le iniziative che vengono svolte dalle associazioni che si pongono come obiettivi, la solidarietà e il pluralismo, lo stare insieme di una comunità nei vari aspetti sociali-ricreativi;

Preso atto che l'associazione Gruppo Alpini di Casalgrande è senza fini di lucro regolarmente iscritta all'albo regionale delle associazioni di Volontariato -Protezione Civile e ha già svolto in passato l'attività oggetto di questo atto all'interno di manifestazioni, in collaborazione con l'amministrazione comunale;

Preso atto che le motivazioni che stanno alla base della costituzione di questa associazione, conducono ad individuare in essa un interlocutore fondamentale per l'Amministrazione Comunale per la programmazione e attuazione di attività riguardanti il rispetto dell'ambiente, la manutenzione e il controllo dell'area Castello, il servizio di controllo e sorveglianza durante le manifestazioni ricreativo-sportive organizzate dall'amministrazione comunale e ogni altra attività che sia conforme alle norme statutarie dell'associazione nazionale;

Vista la Legge 11.08.1991 n. 266 in materia di associazioni di volontariato e nello specifico l'art. 7 dove si prevede al comma "1. Lo Stato, le Regioni, le Prov. autonome, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri e che dimostrino attitudine e capacità operativa";

Richiamata inoltre la L.R. 2.09.1996 n. 37 "Nuove norme regionali di attuazione della L.266/91";

Vista in proposito la bozza di convenzione composta da 12 articoli da sottoscrivere con l'Associazione Naz. Alpini Sez. di Reggio Emilia-Gruppo di Casalgrande che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Vista la Delibera n. 57 del 28.05.2015 di approvazione del Regolamento dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, in particolare l'art. 2 lett. A ove si esclude che le disposizioni regolamentari si debbano applicare "alla gestione dei servizi...";

Ritenuto che tale convenzione ha il fine di qualificare e ottimizzare la presenza della Associazione Nazionale Alpini Sez. di Reggio Emilia-Gruppo di Casalgrande all'interno del castello posto nella frazione di Casalgrande Alto e di qualificare e incentivare le iniziative rivolte alla popolazione come occasione importante di promozione culturale e turistica del territorio ed in particolare della fraz. di Casalgrande Alto e del Castello in particolare;

Valutato opportuno procedere con l'approvazione della convenzione con l'Associazione Naz. Alpini Sez. di Reggio Emilia-Gruppo di Casalgrande volta a qualificare e ottimizzare la presenza della stessa sul territorio di Casalgrande;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Preso atto inoltre che l'Associazione Nazionale Alpini Sez. di Reggio Emilia-Gruppo di Casalgrande esonera, manleva e garantisce il Comune di Casalgrande da responsabilità verso terzi per danni di qualsivoglia natura cagionati durante la detenzione dell'area e delle attrezzature e a tale fine si impegna a coprire il rischio con polizza assicurativa per una spesa massima di € 700,00 annui;

Ritenuto che le attività svolte dall'Associazione Nazionale Alpini Sez. di Reggio Emilia-Gruppo di Casalgrande corrispondono alle esigenze dell'Amministrazione comunale e che per questo occorre incentivare l'attività della associazione stessa;

Considerato pertanto che si provvede alla stipula della convenzione in argomento e all'erogazione di un contributo economico all' Associazione Nazionale Alpini Sez. di Reggio Emilia-Gruppo di Casalgrande quantificato in € 700,00 come rimborso spese dell'assicurazione di responsabilità civile verso terzi, (L. 11.08.1991 n. 266 art. 4) inteso come terzo anche l'amministrazione comunale, da imputarsi sul cap. 2150770/0 "Contributi Gestione Impianti Sportivi" che presenta la necessaria disponibilità;

Preso atto che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs. 267/2000, i seguenti pareri sono espressi da:

- il Responsabile del Settore Vita della Comunità, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

All'unanimità dei voti legalmente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di approvare, siccome approva, lo schema di convenzione composto da 12 articoli che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale tra l'Amministrazione comunale di Casalgrande e l' Associazione Nazionale Alpini Sez. di Reggio Emilia-Gruppo di Casalgrande;

2) di autorizzare il Responsabile di servizio, competente alla sottoscrizione della sopraccitata convenzione;

3) di assegnare all' Associazione Nazionale Alpini Sez. di Reggio Emilia-Gruppo di Casalgrande un contributo di € **700,00** come rimborso spesa per l'assicurazione di "responsabilità civile verso terzi" (L. 11.08.1991 n. 266 art. 4).

4) di autorizzare il Responsabile di Servizio competente ad assumere il relativo impegno di spesa per complessivi € 700,00 e di effettuare la relativa liquidazione del contributo con imputazione al cap. 2150770/0 "contributi gestione impianti sportivi"

5) di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 23 e 26 del D.lg n. 33 del 14 marzo 2013.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Ravvisata l'urgenza

Con voto unanime e palese

DELIBERA, inoltre

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
VACCARI ALBERTO

IL Segretario
BININI EMILIO

CONCESSIONE IN USO A TEMPO DETERMINATO DI LOCALI COMUNALI POSTI NEL CASTELLO DI CASALGRANDE ALTO-CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZ. DI REGGIO EMILIA-GRUPPO DI CASALGRANDE

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge tra le parti, l'anno duemiladiciassette, il giorno.....del mese di.....presso la sede comunale

tra

il Comune di Casalgrande, che in seguito sarà chiamato Ente pubblico, p.IVA/C.F. 00284720356 rappresentato dalla responsabile del Settore Vita della Comunità Mareggini Rina cf. MRGRNI60L56H223Z con giusta deliberazione della Giunta Comunale n.... del

e

l'Organizzazione di Volontariato "Associazione nazionale Alpini" che in seguito verrà denominata "Organizzazione" con sede legale ed amministrativa in Reggio Emilia Via Olimpia 1/B Codice Fiscale 80037450352 – iscritta nel registro regionale del volontariato e rappresentata dal Sig. Benassi Ettore nato a Poviglio di Reggio Emilia il 18.03.1955 , C.F. BN-STR55C18G947K nella sua qualità di rappresentante legale pro tempore.

PREMESSO

- Che la Legge 11.8.1991 N° 266 riconosce il valore sociale del volontariato e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
- Che la Regione Emilia Romagna con L.R. n. 37/96 e n. 8/2017 cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato, sempre più volto a cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea e le istituzioni per un rapporto che, accanto alla collaborazione operativa su ragioni di "servizi", crea spazi di provocazione e stimolo reciproco, al fine di incentivare lo sforzo di semplificazione e adeguamento dell'azione politica e volontaria ai bisogni e all'attesa della gente;
- Che l'Amministrazione Comunale di Casalgrande ha riscontrato l'esigenza di potenziare, sul territorio comunale, il servizio di protezione e tutela del territorio avvalendosi dell'operato del volontariato
- Che si ritiene siano ormai maturi i tempi per una collaborazione con enti di volontariato come l'Associazione Nazionale Alpini nel cui organico a livello locale risultano numerosi volontari operanti da anni.

-

Tutto quanto sopra premesso,

si conviene quanto segue

Art. 1-Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Oggetto della convenzione

il Comune di Casalgrande concede in comodato gratuito alla associazione Nazionale Alpini-Gruppo di Casalgrande l'immobile ubicato all'interno della Torre del Castello di Casalgrande Alto in via Castello n. 1;

Più precisamente vengono concessi in comodato due stanze poste al primo piano e servizi a piano terra, meglio individuati nella planimetria che, sottoscritta dalle parti, si allega al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale (*all.A*). I locali dovranno essere arredati con mobili ed attrezzature di proprietà dell'Associazione per adeguarli alle proprie esigenze d'uso. L'Associazione inoltre è tenuta ad osservare tutte le prescrizioni di legge e regolamenti in vigore in materia di sicurezza e a conservare l'immobile con cura e massima diligenza;

Art. 3 Canone e Durata

Per le finalità di pubblico interesse di cui in premessa e oltre, i locali sono concessi a titolo gratuito.

La durata della presente concessione è stabilita in anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. E' ammesso il rinnovo, previa istanza del concessionario da presentarsi entro il 60° giorno antecedente la data di scadenza della concessione alla quale seguirà una nuova istruttoria da parte del Comune, ove favorevolmente valutato. E' escluso il tacito rinnovo. Resta inteso che per ragioni di pubblica utilità risultanti da formali provvedimenti o anche per grave inosservanza delle condizioni qui riportate o anche per il ripetersi di singole inadempienze, malgrado formale diffida, il Comune ha facoltà di procedere alla revoca della concessione con il solo preavviso di mesi 2 (due) da notificarsi a mezzo raccomandata A/R, senza alcun diritto ad indennizzo per il Concessionario.

Art. 4 Regime di concessione

E' espressamente pattuito che, il rapporto che si instaura con il presente atto, è disciplinato dalle disposizioni sulle concessioni amministrative di diritto pubblico e non potrà in nessun caso essere ricondotto a regime locativo. I locali oggetto della presente, appartengono al patrimonio indisponibile del Comune come definito dall'art. 828 del codice civile. E' obbligo del concessionario impedire che sull'immobile si costituiscano servitù o situazioni di fatto comunque lesive della piena e libera proprietà comunale

Art. 5 Finalità

L'Ente pubblico volendo garantire nell'ambito del proprio territorio le attività di prevenzione, controllo e pronto intervento, attiva con l'Organizzazione il progetto riportato in allegato, facente parte integrante della presente convenzione (*all.B*).

L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività nel territorio comunale, ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari, e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento, garantendo siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività/servizio o delle prestazioni specifiche.

All'inizio dell'anno il responsabile delle attività, nominato dall'Associazione predisporre il programma operativo per la realizzazione del progetto di cui all'art. 5.

Il Concessionario si impegna inoltre a:

- dare la propria disponibilità a presenziare a visite ufficiali e/o di rappresentanza preventivamente concordate con l'Ente;
- si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile dell'Ente pubblico delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

-L'Ente pubblico è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'Organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

-I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività e verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici visite sul posto e colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente;

Art. 6 Impegni da parte del Concessionario

L'Associazione si impegna ad assicurare:

-la custodia dei locali assumendo tutti gli obblighi inerenti la salvaguardia e la migliore conservazione del patrimonio comunale e la regolare vigilanza necessaria a garantire il funzionamento della struttura.

-sono a completo carico del concessionario la pulizia e tutte le spese derivanti da attività autonome di promozione e valorizzazione del luogo;

- le spese di manutenzione ordinaria

Sono a carico dell'Ente le spese delle utenze (luce, acqua, riscaldamento)

Art. 7 Danni e responsabilità

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose subiti dall'Associazione o da terzi in relazione all'utilizzo dell'immobile, nonché per atti o fatti giuridicamente rilevanti, nell'uso dei locali dati in concessione.

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e stipulerà apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, intesi come terzi anche l'amministrazione comunale, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

L'Ente pubblico si impegna a erogare un contributo di **€ 700,00** come rimborso dell'assicurazione di responsabilità civile su presentazione di apposita documentazione giustificativa.

L'Ente pubblico provvederà a rimborsare le spese effettivamente sostenute per l'esercizio di una attività di carattere sociale entro trenta giorni dalla presentazione delle relative note e comunque non oltre novanta giorni dalla presentazione delle stesse .

Si precisa che l'obbligatorietà della rendicontazione documentata delle spese sostenute ed ammesse a rimborso, oltre che per disposizione delle leggi in materia di volontariato, è anche resa necessaria per obblighi di rispetto delle norme fiscali incidenti.

Art. 8 Consegna ed uso dei locali

I locali con le relative pertinenze sono consegnati in buone condizioni di manutenzione e tali dovranno essere riconsegnati all'Ente al termine della concessione, salvo la normale usura e le opere di miglioria nel frattempo autorizzate ed apportate dall'Associazione. Ricevuti in consegna i locali l'Associazione dovrà concordare gli accessi ai soci e comunque è tenuta a consentire l'accesso agli incaricati del Comune per qualunque verifica tecnica o esigenza di tipo manutentivo straordinario, nonché per accertamenti relativi agli adempimenti derivanti dalla presente convenzione.

Art. 9 Formazione

L'Ente pubblico si impegna attraverso la Consulta del Volontariato a fornire occasioni concrete di informazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare con l'Associazione stessa.

L'Organizzazione è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle iniziative di cui sopra.

Art. 10 Verifica

Al termine della validità della convenzione, i responsabili della gestione dei progetti presentano all'Ente di riferimento una relazione finale sull'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 11 Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le leggi e le disposizioni presenti in materia. Il concessionario dichiara di accettare senza eccezioni e riserva alcuna, tutte le condizioni precedentemente indicate.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione eventuali controversie saranno risolte in termini di legge. E' competente il Foro di Reggio Emilia.


Art. 12 Spese

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 - comma 1 della Legge n. 266/1991.

Letto, Approvato e sottoscritto

Per l'A.N.A. Sezione di R.E.

per l'ENTE PUBBLICO



ALLEGATO "B"

I volontari sono tenuti ad effettuare azioni di controllo, sorveglianza, prevenzione e pronto intervento nel territorio del comune di Casalgrande in occasione di:

- Gare ciclistiche/podistiche
- Tutela ambiente
- Manifestazioni pubbliche
- attività di supporto scolastico (accompagnamento, accoglienza)
- Ogni altra attività riconducibile allo scopo statutario dell'Associazione nazionale alpini di Reggio Emilia Gruppo di Casalgrande



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Uffici RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 479/2017 ad oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASS. NAZ. ALPINI SEZ. DI REGGIO EMILIA-GRUPPO DI CASALGRANDE si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Casalgrande lì, 31/07/2017

Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 76 del 03/08/2017

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASS. NAZ. ALPINI SEZ. DI REGGIO EMILIA-GRUPPO DI CASALGRANDE.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/08/2017, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 22/08/2017

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 76 del 03/08/2017

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASS. NAZ. ALPINI SEZ. DI REGGIO EMILIA-GRUPPO DI CASALGRANDE.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 07/08/2017 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 23/08/2017

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)